



REGOLAMENTO DI ACCESSO E GESTIONE DELL'AREA SPERIMENTALE A RAZIONALIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO “ALTO APPENNINO PISTOIESE”

Art. 1- Con Deliberazione n. 40 del 16/05/2023 il Comitato di Gestione dell'ATC N. 11 Pistoia ha istituito, ai sensi dell'Art. 12 comma c della l.r. 3/94 e ss. mod e int., l'Area Sperimentale a Razionalizzazione del Prelievo Venatorio (di seguito indicata con ASRPV) denominata “Alta Montagna Pistoiese” ampia circa 3.067, i cui confini sono così individuati: *“a Nord con il crinale appenninico che fa da spartiacque con la Regione Emilia Romagna e, in parte con il corpo di Demanio Regionale denominato “Melo-Lizzano-Spignana”; a Ovest con il Rio Maggiore e, successivamente con il Torrente Lima fino alla confluenza con il Torrente Sestaione. Si colloca quindi lungo la S.S. dell'Abetone e del Brennero fino all'altezza di località La Lima. Da località Ponte Firenzuola segue il Torrente Verdiana fino alla sua sorgente per poi raggiungere nuovamente il crinale appenninico. In quest'ultimo tratto il confine dell'area coincide anche con il complesso demaniale denominato “Maresca – Foresta del Teso” (cfr. cartografia allegata e facente parte integrante del presente regolamento).*

Art. 2- Obiettivi dell'ASRPV sono il miglioramento, la riqualificazione e il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e ambientali del territorio a caccia programmata ivi compreso, la ricostituzione di popolazioni naturali di Starna (*Perdix perdix*) e Pernice rossa (*Alectoris rufa*) nonché la salvaguardia e l'incremento della popolazione di lepre presente.

Art. 3- Il raggiungimento degli obiettivi programmati non possono che transitare attraverso intese gestionali e operative trattate e codificate con L'Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese e l'Azienda Faunistico Venatoria “Andia Paradiso” mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

Parimenti sono state sottoscritte specifiche convenzioni con le Aziende Agricole operanti sul territorio interessato, ed altre potranno aggiungersi nel corso del progetto, finalizzate alla manutenzione e miglioramento delle aree aperte (prati naturali e pascoli), alla realizzazione di specifiche coltivazioni a perdere in favore della fauna selvatica, alla realizzazione e custodia di siti di foraggiamento da rifornirsi con granaglie nei periodi di criticità alimentare. Tali interventi sono realizzati con il sostegno economico dell'Ambito Territoriale di Caccia.

Art. 4- Possono accedere all'ASRPV per svolgervi l'attività venatoria nella forma vagante, tutti i cacciatori iscritti all'ATC N. 11 Pistoia sia come residenza venatoria che come ulteriore ATC purché abbiano presentato richiesta di iscrizione compilando apposita modulistica predisposta dall' Ente medesimo.

I cacciatori che intendano svolgere l'attività venatoria all'interno dell'ASRPV a carico di specie ungulate, in qualsiasi forma, nonché alle specie migratorie da appostamento fisso se in possesso di Opzione B, possono accedervi liberamente senza presentare richiesta di iscrizione alcuna.

L'iscrizione all'ASRPV è gratuita.

La sottoscrizione della richiesta di iscrizione presuppone l'accettazione integrale e senza riserve del presente Regolamento di accesso e gestione dell'ASRPV.

Art. 5- A fini statistici, gli iscritti all'ASRPV sono tenuti ad annotare ciascuna giornata di caccia e/o addestramento effettuata nell'area in questione su apposito tesserino annuale cartaceo predisposto dall'ATC. Sul tesserino dovranno essere inoltre annotati i capi di selvaggina stanziale prelevati.

Il tesserino annuale dovrà essere riconsegnato all'ATC entro e non oltre il 28/02 di ciascun anno al fine di consentire l'elaborazione statistica dei dati di presenza e prelievo effettuati da ciascun cacciatore iscritto.

Art. 6- La caccia a galliformi e lepre è consentita nei tempi e nelle quantità giornaliere e annuali indicati dal Calendario Venatorio emanato dalla Regione Toscana.

Art. 7- L'attività di addestramento e allenamento dei cani è disciplinata nell'arco temporale dal Calendario Venatorio Regionale. All'interno dell'ASRPV è stabilito che durante tale periodo si debbano osservare i seguenti orari:

- fino al 31/08 nei giorni di sabato e domenica dalle ore 7:00 alle ore 11:00 e di mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- dal 1/09 al giovedì antecedente la terza domenica di settembre nei giorni di martedì, sabato e domenica dalle ore 07:00 alle ore 11:00, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

L'attività di allenamento ed addestramento dei cani dovrà essere registrata nell'apposito tesserino rilasciato dall'ATC di cui al precedente Art. 5.

Nel caso in cui le operazioni di ripopolamento, per cause di forza maggiore, si protraessero anche nel mese di agosto, al fine di tutelare i capi immessi, l'Ambito Territoriale di Caccia potrà posticipare la data di inizio dell'attività di allenamento ed addestramento dei cani per non più di 20 giorni dalla data ultima di immissione. L'ATC darà ampia diffusione dell'eventuale riprogrammazione dell'inizio dell'attività di allenamento ed addestramento dei cani sia sul proprio sito web che attraverso i comuni mezzi di informazione, nonché mediante l'affissione di avvisi nei siti informativi predisposti in corrispondenza dei luoghi di accesso all'ASRPV.

Art. 8- Spetta all'ATC N. 11 Pistoia la promozione e la richiesta di autorizzazione alla Regione Toscana, di Gare Cinofile su starne e/o pernici rosse liberate, la cui organizzazione potrà essere delegata ad ENCI e/o altre associazioni riconosciute. Tali

gare dovranno svolgersi in aree per le quali sono state rilasciate le debite autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni inclusi.

L'ATC dovrà indicare le caratteristiche e le eventuali condizioni di allevamento degli animali che verranno liberati nel corso di tali manifestazioni affinché non si creino presupposti che contrastino con gli obiettivi della sperimentazione in corso.

Art. 9- Le infrazioni al presente regolamento saranno punite, oltre alle sanzioni amministrative contemplate dalle vigenti leggi in materia, con:

- sospensione/diniego dell'iscrizione all'ASRPV per un periodo di 1 anno (2 anni in caso di recidiva) per colui che viene sorpreso a svolgere attività venatoria nel territorio soggetto a gestione di ASRPV in mancanza di iscrizione;
- sospensione/diniego dell'iscrizione all'ASRPV per un periodo di 1 anno (2 anni in caso di recidiva) per la mancata annotazione della giornata di addestramento ed allenamento dei cani, di caccia e/o degli eventuali prelievi nel tesserino dell'ASRPV;
- sospensione/diniego dell'iscrizione all'ASRPV di 1 mese da calcolarsi dal primo giorno di apertura generale della caccia per i successivi 30 giorni (1 anno in caso di recidiva) per la mancata riconsegna del tesserino dell'ASRPV entro la data prescritta dal presente regolamento;
- sospensione/diniego dell'iscrizione all'ASRPV per un periodo di 1 anno (3 anni in caso di recidiva) per il mancato rispetto dei limiti di carniere giornaliero e/o annuale indicati dal presente regolamento.

Art. 10- Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento alla vigente normativa in materia.